

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 89 del 28 aprile 2014

Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (I Bando Artigianato), misure per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane agli incentivi attuate secondo le modalità previste dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 14, comma 1. Impresa Artigiana Marmi di Falchetto Giovanni e F.lli s.n.c. con sede in Cerea (VR).

[Artigianato]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede, in via definitiva, il contributo a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 all'impresa Artigiana Marmi di Falchetto Giovanni e F.lli S.nc.

Il Direttore

PREMESSO che l'art. 14, comma 1 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488;

che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 novembre 2002, contiene le modalità semplificate per le imprese artigiane di accesso alle agevolazioni;

VISTO che, con Decreto del 18 febbraio 2005 n. 34/000456/VEN, è stato concesso in via provvisoria all'impresa Artigiana Marmi di Falchetto Giovanni e F.lli S.nc. con sede legale in Via Venezia, n. 3, 37053 Cerea (VR), un contributo in conto impianti di euro 17.282,00, nell'ambito della propria unità produttiva;

CONSIDERATO che tale contributo è stato commisurato ad un programma di investimenti ammessi in via provvisoria per l'importo complessivo di euro 120.000,00, di cui euro 120.000,00 relativi a beni oggetto di acquisizione diretta da parte dell'impresa;

che la documentazione finale trasmessa al soggetto Gestore ha trovato esito positivo e viene pertanto confermato quanto disposto con il decreto di concessione provvisoria:

- Tipo di iniziativa: ampliamento;
- Codice di attività codificazione ISTAT 91 DI2670: Fabbricazione di mobili per uffici e negozi;
- Unità produttiva in area Obiettivo 2ST;
- Misura consentita dall'agevolazione per ubicazione produttiva ESN 0% ESL 15%;

che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 dicembre 2004 ha approvato la graduatoria dell'agevolazione in oggetto;

che, come disposto dall'art. 13 del Decreto del 22 novembre 2002 e dai punti 7.3 ed 8 della Circolare n. 946364 del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello sviluppo Economico, nei casi di riduzione del programma di spesa prima di procedere all'erogazione in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, il soggetto gestore procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile e determina successivamente la concessione definitiva;

che, a favore dell'impresa beneficiaria, sono state effettuate due successive erogazioni: a in data 21 settembre 2005 per un importo di euro 8.641,00,00 e la seconda in data 6 dicembre 2006 per un importo di euro 6.912,80, per un totale complessivo di euro 15.553,80;

che, sulla base della relazione sullo stato finale del programma di investimenti prodotta dal soggetto gestore dell'agevolazione, risultano ammissibili i seguenti investimenti fissi :

- Macchinari, impianti ed attrezzature consuntivo ammissibile leasing euro 115.647,65;
- consuntivo ammissibile totale euro 115.647,65 per la parte in ordinario (acquisto diretto);

che, sulla base dell'articolazione temporale della spesa e tenuto conto di eventuali dismissioni, il valore attualizzato degli investimenti fissi ammissibili è pari ad euro 115.600,00 di cui euro 115.600,00;

che, detti valori sono calcolati sulla base del tasso di attualizzazione del 4,43% vigente al 23 marzo 2004, data di avvio del programma;

che, per gli indicatori suscettibili di subire variazioni, di cui all'art. n. 9 comma 2 del Decreto e di cui punto n. 1.2 della Circolare sopra citati, non sono stati evidenziati scostamenti tali da configurare la condizione per la revoca delle agevolazioni;

che, nel caso in cui alla data del presente atto, l'esercizio a regime non risulti interamente trascorso, il soggetto gestore si riserverà di verificare a conclusione di detto esercizio lo scostamento degli indicatori;

che, allo stato attuale l'impresa non risulta sottoposta a procedura concorsuale e non sono emerse cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia ovvero che, nei casi di cui al comma n. 2 dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il decreto di concessione definitiva è disposto sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione concedente può revocare la concessione qualora emergano successivamente cause di revoca del contributo assegnato;

VISTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 19 novembre 2013 prevede che le competenze del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 siano attribuite al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, ora Direttore della ridenominata struttura Sezione Industria e Artigianato;

VISTE le Leggi 19 dicembre 1992, n. 488 e 5 marzo 2001, n. 57;

VISTI i Decreti del Ministero delle Attività Produttive 21 novembre 2002, del 12 marzo 2004, del 23 dicembre 2004 e del 18 febbraio 2005 n. 23/004115/VEN;

VISTE le Circolari n. 946364 del 7 ottobre 2003 del Ministero delle Attività Produttive e n. 9704 del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 settembre 2006 e n. 65 del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2007;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2090 del 19 novembre 2013;

la documentazione agli atti;

decreta

1. di concedere in via definitiva all'impresa Artigiana Marmi di Falchetto Giovanni e F.lli S.nc., con sede legale in Via Venezia, n. 3, 37053 Cerea (VR), un contributo in conto impianti di euro 15.916,00, di cui euro 15.916,00 per la parte relativa a beni in acquisto diretto;
2. di determinare in via definitiva in euro 7.958,00,00 l'importo di ciascuna delle due quote di contributo in conto impianti erogabili di cui euro 8.109,00 relativa a beni in acquisto;
3. di individuare, in relazione agli obblighi assunti dall'impresa al momento di concessione delle agevolazioni ed alle previste fattispecie di revoca previste dal punto n. 9 della Circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, i seguenti momenti temporali di dati di: entrata in funzione 1 dicembre 2005, entrata a regime 1 settembre 2006, esercizio a regime periodo previsto dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
4. di riservare alla facoltà dell'Amministrazione concedente e del Soggetto Gestore di disporre in qualsiasi momento controlli ed ispezioni, anche a campione su tutte le condizioni per la fruizioni dei benefici così come previste dall'art. 14 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 novembre 2002, nonchè di adottare le determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle di revoca totale delle agevolazioni e di ripetizione onerosa di somme indebitamente percepite;

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso